



**COMUNE DI LAGLIO**  
Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148  
E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



Prot. n. 6801

Laglio li , 12 dicembre 2022

**DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA' ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE  
STRATEGICA (V.A.S.) RELATIVA ALLA  
SECONDA VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO**

L'Autorità Competente di concerto con l'Autorità Procedente  
VISTI:

- La L.R. n.12 del 11.03.2015 "Legge per il Governo del Territorio" ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) approvati con D.CR. 13.03.2007 n.VIII/351 e in particolare il punto 5.9;
- Gli "ulteriori adempimenti di disciplina" approvati dalla giunta Regionale con Deliberazione n.VIII/6420 del 27.12.2007 e s.m.i.;
- Il Decreto Legislativo 03.04.2006 n.152 "norme in materia ambientale" e s.m.i.;

PRESO ATTO :

- che con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Numero 6 del 23 febbraio 2022 è stato dato avvio al procedimento relativo alla 2° variante del vigente Piano di Governo del Territorio ai sensi dell'articolo 13 della Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 unitamente alla verifica di esclusione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) individuando quale "Autorità Competente" l'Arch. Paolo Bianchi e quale "Autorità Procedente" il Sindaco Pozzi Roberto;
- che con pubblico avviso del 25 febbraio 2022 è stata data pubblicità dell'avvio del procedimento di variante al PGT vigente ;
- che con comunicazione del 22 settembre 2022 prot. 5221 è stata convocata la conferenza di verifica – valutazione assoggettabilità della seconda variante del PGT vigente
- che la documentazione ed il rapporto preliminare sono stati messi a disposizione e depositati presso l'Ufficio Segreteria del Comune di Laglio e sono rimasti liberamente consultabili durante gli orari di apertura;
- che la documentazione è stata pubblicata e liberamente consultabile, sul sito web del Comune di Laglio e sul sito web regionale SIVAS.
- Che nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri/osservazioni /proposte:

PROT.	DATA	ENTE/PRIVATO
5124	16/09/2022	Ing. Andrea Brusa in qualità di legale rappresentante della società Brusa Building srl (pervenuta in data antecedente alla pubblicazione avviso di convocazione)
5125	16/09/2022	Ing. Andrea Brusa in qualità di legale rappresentante della società Brusa Building srl (pervenuta in data antecedente alla pubblicazione avviso di convocazione)



## COMUNE DI LAGLIO

Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148

E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



5580	12/10/2022	Regione Lombardia - Giunta AREA PROGRAMMAZIONE E RELAZIONI ESTERNE RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E LORO AGGREGAZIONI. COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE INSUBRIA
5790	21/10/2022	SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI COMO, LECCO, MONZA E BRIANZA, PAVIA, SONDRIO E VARESE
5826	24/10/2022	PROVINCIA DI COMO TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e tutela del territorio
5827	24/10/2022	ARPA LOMBARDIA

Considerato :

che , a seguito di quanto sopra premesso , il giorno 27 ottobre 2022 alle ore 15:00 , presso la Sala Consigliare del Comune di Laglio , si è svolta la conferenza di Valutazione Ambientale Strategica, sulle cui risultanze si rimanda al verbale appositamente predisposto, rubricato al prot. 5917.

Visto la relazione V2/RE pervenuta da parte dell'Architetto Giuseppe Tettamanti in data 07 dicembre 2022 con protocollo 6747 da cui si evince quanto sotto riportato e condiviso :

### **“punto 4 PERCORSO METODOLOGICO SULLA PROCEDURA DI VAS**

#### **4.1 RAPPORTO PRELIMINARE E CONFERENZA**

A mente dell'art. 4 comma 2 bis L.R. 12/05 cit. la variante, non inerendo il Documento di Piano comporta, come prima accennato, la verifica di assoggettabilità a processo di VAS, tenuto comunque conto del Rapporto Ambientale vigente e del relativo Parere Motivato.

Conseguentemente con avviso 23.09.22 prot. 5221 l'Autorità Procedente ha convocato la conferenza della cennata verifica per il 27.10.22 depositandone contestualmente gli atti corredanti. Per le connesse risultanze si rimanda al verbale appositamente predisposto, rubricato al prot. 5917.

#### **4.2 DECRETO DI NON ASSOGGETTABILITA'**

Dal suddetto verbale si evincono i seguenti contributi:

1. Regione Lombardia U.T. Insubria, PEC 12.10.22 prot. 5580
2. Ministero della Cultura, Soprintendenza AA.BB.PP., PEC 21.10.22 prot. 5790
3. Provincia di Como, PEC 24.10.22 prot. 5826
4. ARPA Lombardia, PEC 24.10.22 prot. 5827
5. Ing. Andrea Brusa, prot. 5124, 5125 del 16.09.22

Ai fini di fornire chiarimenti e precisazioni in relazione ai suddetti pareri occorre preliminarmente accennare all'attuale fase di transizione, entro la quale inquadrare correttamente la variante in commento, che sta attraversando l'intero assetto urbanistico di Regione Lombardia con le ricadute sugli enti territoriali sottordinati; gli adempimenti, non ancora ottemperati, ai disposti della l.r. 18/2019; i caratteri meramente tendenziali circa i criteri di riduzione del consumo di suolo riconducibili ai soli ambiti di trasformazione e relative soglie comunali così come dettati dall'integrazione PTR (approvata con D.G.R. 19.12.2018 n. XI/411, Burl 13.03.2019 n. 14); il



**COMUNE DI LAGLIO**  
Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148  
E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



percorso di revisione del PTR in attuale fase di post-adozione (D.G.R. 2.12.2021 n. XI/2137, Burl 29.12.2021 n. 52); lo scadenziario fissato dall'art. 5 l.r. 31/2014, commi 2 e 3, attribuito alle Province per l'adeguamento dei rispettivi PTC (24 mesi) e "a cascata" ai comuni; l'efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT delle previsioni del PTCP disciplinata dall'art. 18 comma 2 pari legge, dove alla lettera A) la tutela dei beni ambientali e paesaggistici deve espletarsi in attuazione dell'art 77, in base al quale non risultano effettuati gli adeguamenti, ivi richiesti alla Provincia, agli obiettivi del PTR; la competenza di ARPA limitata alle fattispecie indicate all'art.13 comma 6 l.r. 12/05 da esercitarsi rispetto al solo Documento di Piano.

**Atteso siffatto scenario cui necessariamente rapportarsi per decretare la non assoggettabilità a VAS e per apprestare con le dovute integrazioni e rettifiche gli elaborati suscettibili di adozione consiliare della variante, si riportano le seguenti repliche:**

### **1.REGIONE LOMBARDIA UTR INSUBRIA**

Preso atto che l'Ufficio rubricato non riveste un ruolo diretto nel contesto della conferenza di VAS, si conferma che la variante è coerente con le disposizioni regionali in tema di gestione del rischio alluvione, di normativa sull'invarianza idraulica e della relativa polizia.

### **2. MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA AA.BB.PP.**

Rilevata la dichiarazione dell'Ente in ordine alla inesistenza sul territorio comunale di ritrovamenti archeologici, si precisa che gli artt. 13ter "Elementi puntuali ed areali di valenza paesaggistica e agro/culturale" e 21.1 "APG - aree ed attrezzature pubbliche o di interesse generale" delle NTA vigenti già disciplinano rispettivamente la Grotta del Buco dell'Orso quale geosito dell'Insubria e la inedificabilità delle fasce di rispetto dei beni storico/culturali identificati in cartografia.

Si provvede tuttavia ad inserire nelle pari NTA l'art 13 quater "Ritrovamenti archeologici" finalizzato a garantire l'espletamento delle dovute procedure nel caso di rilevamenti accertati a seguito di interventi di scavo all'interno degli ambiti omogenei "NAF1" Nuclei di antica formazione urbani.

### **3. PROVINCIA DI COMO**

Occorre ribadire che gli ambiti "RF" indicati nel PGT, ed in particolare il comparto "RFG1" ridenominato "RFR6" nella variante in commento, non rientrano negli ambiti di trasformazione "AT" in quanto risultano parte integrante del tessuto urbanizzato/consolidato, conformemente alla classificazione territoriale impressa dal PTCP, e come tali definiti propriamente "di riqualificazione".

A questo proposito essi, non configurando per l'appunto ambiti di espansione (interessanti ab origine aree esterne al tessuto urbanizzato stesso) sono competenza del Piano delle Regole come si evince espressamente dalla DGR 1681/2005 "Modalità per la pianificazione comunale" cap. 4 secondo comma e par. 4.3.1 ultimo comma.

Del resto l'integrazione funzionale e la riparametrazione introdotta nell'ex comparto RFG1, oltretutto recante una notevole riduzione di nuova capacità insediativa da mc. 6.900 a mc. 1.800, non apportano elementi di contraddizione rispetto alle strategie delineate dal DdP sul tema generale della residenzialità.

Inoltre pur volendo commentare, ancorché non dovuto, l'art. 10bis1 comma 4 l.r.12/05 cit., emerge alla lett. c) innanzitutto come materia del DdP l'individuazione degli ambiti di trasformazione assoggettati a Piano Attuativo (e non anche di riqualificazione), gli indici urbanistico/edilizi in linea di massima e gli eventuali criteri di negoziazione per l'attivazione degli interventi, tenuto conto che questa sezione del PGT non contiene previsioni direttamente incidenti sul regime giuridico dei suoli.

Infatti siffatto processo, e la relativa disciplina, avviene attraverso i Piani Attuativi a mente dell'art.



## COMUNE DI LAGLIO

Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148

E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



12 pari legge, esprimendo previsioni vincolanti preposte a esercitare effetti diretti sul suddetto regime giuridico.

Pertanto nel caso in specie i riscontri operativi per gli interventi assoggettati all'approvazione di Piano Attuativo o a titolo abilitativo convenzionato sono competenza del Piano delle Regole secondo la disciplina dettata dall'art 17.7 delle NTA con i riferimenti ivi richiamati all'art. 14 "Attuazione degli interventi".

Non si tratta in conclusione di "trasferimento delle previsioni dal DdP al PdR" insussistendo questo percorso né evidentemente la fattispecie di "medesime aree disciplinate da due atti differenti": le strategie e i criteri individuati dal DdP (rimasti inalterati) sono definiti e tradotti in azione operativa ai fini della loro realizzazione dal PdR e dal PdS "all'interno dell'unicità del processo di pianificazione" (DGR 1681/05 par. 1.3) attraverso le tipologie procedurali fissate dalla legge (art. 12 comma 1 l.r. 12/05 cit.).

Le casistiche escluse dall'applicazione di trasferimenti volumetrici consentiti dall'art. 3 NTA non si ritiene possano estendersi alla "superficie agricola naturale," poiché la sua individuazione, ancorché verosimilmente riconducibile al compendio di rete ecologica del PGT, riguarda "gli elementi dello stato di fatto e di diritto" propri della Carta di Consumo di Suolo di cui al par. 4.2 dell'integrazione PTR (DCR 19.12.18 n. XI/411) elaborato richiesto per varianti PGT che prevedano consumo di suolo o anche per un nuovo DdP, condizioni non ascrivibili alla presente variante.

Attesi gli adempimenti connessi alla componente geologica ai fini dell'adozione consiliare, il rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica è regolata dall'art. 35 delle NTA aggiornate. Rileva precisare che la prima variante PGT è stata approvata con DCC 24.02.17 n. 11 e vigente dal 17.05.2017 (burl n. 20).

In quella occasione le osservazioni presentate dalla Provincia il 2.12.16 prot. 43148 furono puntualmente controdedotte con esito motivatamente non favorevole. Il tutto documentato dagli elaborati corredanti la Deliberazione e ulteriormente confermato dalla esaustiva risposta comunale 6.04.17 prot. 1701 alla lettera provinciale 4.04.17 prot 12906 concernente la richiesta di chiarimenti su tale atto amministrativo.

Il comune di Laglio rivela una popolazione inferiore a 2.000 abitanti. In ogni caso, nello spirito di leale collaborazione fra Enti, occorre chiarire che l'area ex APGc1 ivi riclassificata come VIS2 non è stata oggetto, a seguito degli interventi realizzati nel comparto conformemente a questa destinazione urbanistica, di nuove volumetrie edilizie anche derivanti da ricollocazione.

Relativamente ai richiamati trasferimenti volumetrici regolati dall'art. 3 NTA, penultimo comma, rileva sottolinearne l'esclusione in ampliamento di edifici esistenti nelle aree di rete ecologica. A commento delle motivazioni che hanno indotto l'integrazione aggiunte dalla variante, tenuto conto della casistica già vigente limitata a proprietà immobiliari morfologicamente, ambientalmente e funzionalmente unitarie, parzialmente ricomprese in ambito "PAU", "TUC", "TUV" e "VIS", corre l'obbligo di ribadire che la derogabilità del requisito di avere almeno una parete lungo la linea delimitante la zona PAU è collegata alla imprescindibile necessità di spostare la ricostruzione di edifici siti in classe quarta di fattibilità geologica nella parte di proprietà collocata in classe terza o inferiore.

Ciò a seguito dei programmi di intervento straordinario disposti all'uopo dalla DGR 11.10.21 n. XI/5365 promulgata in esito all'Ordinanza della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile 23.09.21 n. 798. Essa infatti in particolare recita, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici del periodo 3.07/8.08.21 ricadenti sul territorio delle Province di Como, Sondrio e Varese, all'art. 1, punto 8 " gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili/di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti vigenti" (estesi quindi ad ogni livello di gerarchia pianificatoria).

Orbene ciò rappresenta il principale obbligo da recepire nella variante, considerandone il forte carattere di futura prevenzione, come si evince dalle linee programmatiche sinteticamente descritte al precedente cap. 2. Resta comunque inteso che il riscontro normativo del tutto circoscritto ad una



**COMUNE DI LAGLIO**  
Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148  
E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



specifica fattispecie interessata dai cennati fenomeni emergenziali, unitamente ai requisiti di unità patrimoniale, debba essere perfezionato integrando il penultimo comma dell'art. 3 con il riferimento alla ordinanza della Protezione Civile sopracitata.

Rispetto allo stralcio dell'ambito ATR 3 occorre ricordare che esso era parte integrante della rete ecologica del PTCP, poi ritenuto compatibile nel PGT come area di espansione e di conseguenza denominata "ambito di trasformazione" per la sua collocazione territoriale prossima al tessuto urbanizzato, fermo restando il suo valore naturalistico ed ecosistemico.

Infatti, persistendo l'assenza di ogni interesse edificatorio, lo stralcio impresso dalla prima variante PGT ha voluto ripristinarne l'opportunità della tutela attraverso la classificazione "PAU" e di conseguenza la connessione funzionale ai caratteri della rete ecologica stessa.

#### **4. ARPA LOMBARDIA**

L'analisi puntuale dei contenuti e degli obiettivi della variante ha consentito all'Agenzia di non ravvisare elementi potenzialmente incidenti sotto il profilo valutativo.

I dettagliati contributi tecnico/normativi, i richiami generali e i suggerimenti suscettibili di concorrere alla realizzazione della sostenibilità ambientale, saranno debitamente acquisiti nella fase attuativa delle previsioni di piano nel quadro delle dovute garanzie di sviluppo compatibili con il contesto ecosistemico del territorio comunale, contenendo l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali.

#### **5. ING ANDREA BRUSA**

Il parere è pervenuto prima del deposito degli atti e della convocazione della conferenza di VAS. Esso pertanto non è suscettibile di valutazione nel presente procedimento.

Quanto sopra motivatamente esposto costituisce presupposto integrante e sostanziale del Decreto di non Assoggettabilità a VAS, atteso che questa procedura si è svolta secondo la disciplina dettata dall'art. 4 comma 2 bis l.r.12/05 cit., circostanza non soggetta a posizioni ostative in sede di Conferenza del 27.10.2022 da parte dei soggetti latori dei pareri pervenuti.

#### **CONCLUSIONI**

La variante, come sopra acclarato, non ha coinvolto il Documento di Piano, riguardando esclusivamente il Piano delle Regole ed il Piano dei Servizi.

Inoltre, il bilancio insediativo rivela un consistente decremento di mc. 5.100 come sopra anticipato, tutte circostanze che attribuiscono alla presente variante i requisiti di conformità con l'impianto pianificatorio sovraordinato e con gli indirizzi di tutela ivi collegati come riconosciuto dal Rapporto Preliminare VAS . ”

#### **CONSIDERATO**

Che si ritengono sufficienti il complesso delle informazioni che emergono dalla documentazione prodotta ed il verbale della conferenza di verifica;

Che non si ravvisano le condizioni atte a procedere alla continuazione del percorso VAS ritenendo sufficienti ed esaustive le analisi sin qui condotte e le relative indicazioni prescrittive utili al fine del raggiungimento della sostenibilità ambientale della proposta urbanistica;

#### **VALUTATO**

Quanto sopra in merito agli effetti sull'ambiente della variante;



**COMUNE DI LAGLIO**  
Provincia di Como  
Via Regina 57 – 22010 Laglio (CO)  
Tel. 031/400148  
E.MAIL: [segreteria@comune.laglio.co.it](mailto:segreteria@comune.laglio.co.it)  
PEC : [laglio.segreteria@legalmail.it](mailto:laglio.segreteria@legalmail.it)



Che la coerenza del quadro di riferimento elaborato per la variante urbanistica con gli scenari previsti dagli altri livelli di pianificazione sovraordinati risultano soddisfatti, in quanto singolarmente recepiti/verificati, come desumibile dal rapporto preliminare e dai contributi e dalle repliche sopra riportate ;

Che i problemi ambientali attinenti la variante urbanistica sono stati ampiamente verificati nel rapporto stesso e le risultanze di ogni singola tematica indagata non risultano in nessun caso significativi in funzione dei fattori di pressione individuati.

Che in particolare l'analisi puntuale dei richiamati pareri/contributi ha consentito di replicare esaustivamente alle criticità ivi sollevate, apportando le dovute precisazioni normative e cartografiche negli atti di variante.

Per tutto quanto esposto

#### **DECRETA**

1. di non assoggettare la seconda variante urbanistica al PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) alla procedura di Valutazione Ambientale - VAS;
2. di stabilire le condizioni ed indicazioni attuative come delineate nel Rapporto Preliminare , nei contributi e nelle repliche sopra riportate ;

#### **DISPONE**

di trasmettere il presente decreto all'Autorità procedente ai fini della pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio Comunale, sul sito web del Comune di Laglio e sul sito web della Regione Lombardia Sistema Informativo Lombardo della Valutazione Ambientale (SIVAS) nell'area procedimenti: <http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/> .

Laglio li 12 dicembre 2022

L' Autorità Competente  
Architetto Bianchi Paolo

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*

L' Autorità Procedente  
Pozzi Roberto

*Documento firmato digitalmente, ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*